

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 4

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, AMATO, VILLONE, CREMA, MANCINO, COVIELLO, BASSANINI, CALVI, TURCI, MORANDO, ZAVOLI, TESSITORE, GIARETTA, VIVIANI, MANZELLA, PASQUINI, SOLIANI, DI GIROLAMO, MANZIONE, ROTONDO, COLETTI, GARRAFFA, CHIUSOLI, DE BENEDETTI, DI SIENA, GRUOSSO, VITALI, MONTINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, TURRONI, PASSIGLI, FORCIERI e MARTONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2001

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8

ONOREVOLI SENATORI. – I gravissimi fatti avvenuti a Genova in occasione dello svolgimento del G8 e che hanno scosso fortemente l’opinione pubblica non solo in Italia ma anche all’estero, come ci riferisce in termini preoccupati la stampa internazionale, presentano ancora molti lati oscuri, sia sulla dinamica degli incidenti, sia sulla responsabilità degli autori delle violenze, e non di meno vi è da fare chiarezza sulle direttive, gli ordini e le misure adottate dal Governo per garantire l’ordine pubblico.

Crediamo sia utile che il Senato attraverso una Commissione parlamentare di inchiesta, in tempi brevi, acquisisca utili elementi conoscitivi inerenti ai fatti accaduti per indicare eventuali responsabilità di quanto avvenuto.

L’intento che ci muove nel sottoporvi la proposta di inchiesta è quello di fare luce sui drammatici avvenimenti di Genova e di fare in modo che la verità squarci i veli che impediscono che il Paese abbia piena cognizione dei fatti.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi ai fatti accaduti nella città di Genova nei giorni immediatamente precedenti e successivi allo svolgimento del G8; sulle direttive, gli ordini e le misure nell'occasione adottate dal Governo in materia di ordine pubblico; le eventuali responsabilità a chiunque ascrivibili per i gravi episodi di violenza che hanno avuto luogo.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro tre mesi dalla data della prima seduta.

Art. 3.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 162, comma 3, del Regolamento, assicurando la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 4.

1. La Commissione può acquisire documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. La Commissione procede alle indagini con i poteri dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 82 della Costituzione.

Art. 5.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie – ovvero concorre a compiere – atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

1. La Commissione si avvale delle collaborazioni che ritiene necessarie.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

